



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Il direttore generale

Bruxelles, **18 JUIL. 2013**
SN/pr/ Agri ddg2 c.3 (2013) 2725857

Oggetto: Domanda di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/20091 — etichettatura temporanea dei vini in seguito alle modifiche dei disciplinari relativi alle DOP o IGP interessate

Rif.: e-mail del 27 giugno 2013.

Signor Direttore generale,

La ringrazio per la sopracitata e-mail del 27 giugno 2013 relativa a una domanda di interpretazione delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e di quelle dell'articolo 118 *septies*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda l'etichettatura temporanea dei vini le cui proposte di modifica dei relativi disciplinari DOP o IGP, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, sono state trasmesse ai servizi della Commissione.

Nella Sua e-mail Lei precisa che l'articolo 72, paragrafo 1, prevede che "*i vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attuale articolo 118 *septies*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007²) sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.*".

Lei afferma inoltre che per l'esame delle domande di modifica dei disciplinari delle DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 2. Queste ultime rimandano, per analogia, alle disposizioni degli articoli da 118 *septies* a 118 *decies*, riguardanti rispettivamente la procedura nazionale e le domande di protezione.

¹ GUL 193 del 24.7.2009.

² GUL 299 del 16.11.2007.

Direttore Generale: Stefano VACCARI
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, n°20
00175 Roma

Sulla scorta di tale analisi, Lei desidera avere conferma del fatto che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 si applichino anche alle proposte di modifica dei disciplinari delle DOP e IGP per i quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le modifiche siano state trasmesse alla Commissione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 118 *septies*, paragrafo 5 e nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 del sopracitato articolo 72.

A questo proposito, La informo che i miei servizi condividono la Sua interpretazione.

Il presente parere è emesso in base agli elementi esposti nella Sua lettera del 27 giugno u.s., fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un'interpretazione definitiva della legge applicabile dell'Unione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.



Jerzy PLEWA